COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 120/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1967

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 42 e 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

Considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli la quale può assumere diverse forme secondo i prodotti;

Considerando che nel regolamento n. 19 (2) è stato stabilito che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali sarebbe stata gradualmente istituita a decorrere dal 1962; che tale organizzazione di mercato cosí istituita comporta principalmente la fissazione annuale di prezzi indicativi, pubblicati prima delle semine autunnali per consentire ai produttori di orientare i loro programmi culturali e la fissazione, in funzione del prezzo indicativo, di un prezzo d'intervento al quale gli organismi competenti devono acquistare i cereali che sono loro offerti, e di un prezzo d'entrata al livello del quale il prezzo dei prodotti importati deve essere riportato mediante un prelievo variabile;

Considerando che un progressivo ravvicinamento dei prezzi indicativi per i prodotti di base è stato previsto nell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 19 affinché un prezzo indicativo comune esista al termine del periodo transitorio; che, tuttavia, il metodo della graduale riduzione delle differenze esistenti tra i prezzi indicativi fissati dagli Stati membri ha incontrato notevoli difficoltà; che l'incertezza quanto al livello finale al quale tale processo avrebbe portato i prezzi dei cereali, da cui dipendono in larga misura i prezzi agricoli in generale, rendeva più difficili le previsioni a medio termine per i capi di azienda agricola e poteva determinare investimenti sterili; che occorre pertanto fissare un sistema di prezzi unici dei cereali per la Comunità a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1967/1968;

Considerando che, a causa dei meccanismi di prezzi istituiti dal regolamento n. 19, l'attuazione di un mercato dei cereali unico per tutta la Comunità non dipende soltanto dall'abolizione di qualsiasi ostacolo alla libera circolazione all'interno della Comunità e dall'attuazione di una protezione identica alle frontiere esterne della Comunità; che, infatti, essa dipende anche dal-

(1) GU n. 103 del 2. 6. 1967, pag. 2063/67.

(2) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 933/62.

l'adozione di un sistema che comporti, come è previsto nell'articolo 13 del regolamento n. 19, un prezzo indicativo valido per tutta la Comunità, un prezzo d'entrata unico, un modo di determinazione unico dei prezzi d'intervento e, infine, un luogo di transito di frontiera, unico per la Comunità, che serva come base per la determinazione del prezzo cif dei prodotti in provenienza dai paesi terzi; che occorre partanto apportare al regime instaurato dal regolamento n. 19 i necessari adattamenti;

Considerando che la politica agricola comune ha lo scopo di attuare gli obiettivi dell'articolo 39 del Trattato; che, in particolare, nel settore dei cereali è necessario, per stabilizzare i mercati ed assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata, che gli organismi d'intervento continuino a prendere misure d'intervento sul mercato, uniformate al tempo stesso per non ostacolare la libera circolazione dei cereali all'interno della Comunità;

Considerando che la libera circolazione dei cereali all'interno della Comunità deve consentire la compensazione tra le eccedenze delle zone produttrici e il fabbisogno delle zone deficitarie; che per non ostacolare tale compensazione è opportuno stabilire prezzi di intervento derivati dal prezzo di base, di modo che le differenze tra essi riflettano i divari dovuti, in caso di raccolto normale, alle condizoni naturali di formazione dei prezzi sul mercato e affinché l'offerta e la domanda possano adattarsi liberamente sul mercato stesso;

Considerando che, per consentire un buon adattamento del mercato alla regionalizzazione dei prezzi, gli organismi d'intervento debbono, in determinate circostanze, poter prendere misure d'intervento appropriate alle circostanze stesse; che tuttavia, perché sia mantenuta la necessaria uniformità dei regimi d'intervento, conviene che tali circostanze vengano vagliate e tali misure siano adottate su un piano comunitario;

Considerando come sia conveniente che i prezzi indicativi, i prezzi d'intervento ed i prezzi d'entrata siano oggetto, durante la campagna di commercializzazione, di un certo numero di maggiorazioni mensili per tener conto, tra l'altro, delle spese di magazzinaggio e d'interessi inerenti alle giacenze dei cereali nella Comunità, nonchè della necessità di uno smercio delle scorte conforme alle esigenze del mercato;

Considerando che può risultare impossibile offrire ai produttori di grano duro garanzie sufficienti mediante la fissazione di un prezzo che rispetti il rapporto esistente normalmente sul mercato mondiale tra i prezzi del grano duro e quelli del grano tenero; che è tuttavia opportuno rispettare nella misura del possibile tale rapporto nella Comunità a causa delle possibilità di sostituzione di questi due prodotti; che è pertanto necessario prevedere la possibilità di concedere aiuti alla produzione di grano duro;

Considerando che, a causa della particolare situazione del mercato degli amidi e delle fecole e in particolare della necessità per l'industria di mantenere prezzi competitivi rispetto ai prezzi dei prodotti di sostituzione, è necessario fare in modo che i prodotti di base utilizzati da detta industria possano essere messi a sua disposizione, grazie a una restituzione alla produzione, a un prezzo inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del regime dei prelievi e dei prezzi comuni; che per motivi analoghi, ed in ragione delle possibilità di sostituzione tra amidi e fecole da un lato e quellmehl e semole e semolini di granturco dall'altro, è necessario che questi ultimi prodotti beneficino anch'essi di una restituzione alla produzione;

Considerando che l'attuazione di un mercato unico dei cereali per la Comunità implica, oltre a un regime di prezzi unici, l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere esterne della Comunità; che, oltre al sistema degli interventi, anche un regime degli scambi che comporti un sistema di prelievi e di restituzioni all'esportazione tende a stabilizzare il mercato comunitario, evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità; che, di conseguenza, è opportuno prevedere la riscossione di un prelievo all'importazione in provenienza dai paesi terzi e il versamento di una restituzione all'esportazione verso detti paesi, ambedue volti a coprire la differenza fra i prezzi praticati all'esterno e all'interno della Comunità; che, per quanto concerne i prodotti trasformati derivati dai cereali e soggetti al presente regolamento, è opportuno inoltre tener conto della necessità di assicurare una certa protezione all'industria di trasformazione comunitaria;

Considerando che, come complemento al sistema suindicato, è opportuno prevedere, nella misura necessaria al suo buon funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al regime detto del traffico di perfezionamento attivo e, nella misura richiesta dalla situazione del mercato, il divieto di tale ricorso; che è inoltre necessario che la restituzione sia fissata in modo che i prodotti comunitari di base utilizzati dall'industria di trasformazione della Comunità per l'esportazione non siano sfavoriti da un regime di traffico di perfezionamento attivo, che

inciterebbe tale industria ad accordare la preferenza all'importazione di prodotti di base provenienti dai paesi terzi; che l'attuazione del mercato unico dei cereali fa insorgere la necessità di una regolamentazione comunitaria del traffico di perfezionamento attivo;

Considerando che le autorità competenti devono essere poste in grado di seguire in permanenza il movimento degli scambi per poter valutare l'evoluzione del mercato e applicare eventualmente le misure necessarie previste nel presente regolamento; che a tal fine è opportuno prevedere il rilascio di titoli d'importazione o di esportazione abbinati alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca il compimento delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti;

Considerando che il regime dei prelievi consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità; che, tuttavia, il meccanismo dei prezzi e dei prelievi comuni può, in circostanze eccezionali, non agire; che per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che rischiano di derivarne, mentre gli ostacoli all'importazione in precedenza esistenti sono stati aboliti, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;

Considerando che l'attuazione di un mercato unico nel settore dei cereali implica l'abolizione, alle frontiere interne della Comunità, di tutti gli ostacoli posti alla libera circolazione delle merci considerate;

Considerando che l'attuazione di un mercato unico basato su un sistema di prezzi comuni sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del Trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune, siano rese applicabili nel settore dei cereali;

Considerando che il passaggio dal regime del regolamento n. 19 a quello instaurato dal presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni; che, a tal fine, i regolamenti n. 119/66/CEE (1) e n. 90/67/CEE (2) hanno già previsto alcune misure transitorie, ma che possono risultare necessarie altre misure; che è inoltre opportuno autorizzare l'Italia ad adottare durante alcuni anni misure volte a diminuire l'incidenza del nuovo regime sul livello dei prezzi dei cereali da foraggio in detto Stato membro al fine di facilitare l'adattamento del mercato italiano al nuovo regime;

Considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali deve includere i prodotti di prima trasformazione contenenti cereali o alcuni prodotti non contenenti cereali ma direttamente sostituibili, quanto alla loro utilizzazione, ai cereali o ai prodotti che ne sono derivati;

Considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del Trattato;

Considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un Comitato di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali comporta un regime dei prezzi e degli scambi e disciplina i prodotti seguenti:

	Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
a)	ex 10.01	Grano tenero (compreso il frumento segalato)
	10.02	Segala
	10.03	Orzo
	10.04	Avena
	10.05	Granturco
	10.07	Grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo e durra; altri cereali
b)	ex 10.01	Grano duro
c)	11.01 A	Farina di frumento o di spelta
	11.01 B	Farina di frumento segalato
	ex 11.01 C	Farina di segala
	ex 11.02 A I	Semole e semolini di frumento (grano tenero e grano duro)

d) I prodotti elencati nell'allegato A del presente regolamento.

(1) GU n. 149 dell'11. 8. 1966, pag. 2737/66.

(2) GU n. 89 del 9. 5. 1967, pag. 1749/67.

TITOLO I

Regime dei prezzi

Articolo 2

1. Anteriormente al 1° agosto di ogni anno vengono simultaneamente fissati per la Comunità, per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo, i prezzi seguenti:

— un prezzo indicativo per il grano tenero, il grano duro, l'orzo, il granturco e la segala;

— un prezzo d'intervento di base per il grano tenero, il grano duro, l'orzo e la segala e, salvo applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, per il granturco;

— un prezzo minimo garantito per il grano duro.

2. I prezzi vengono fissati per una qualità tipo determinata di ciascuno di tali cereali.

3. Il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento di base sono fissati per Duisburg nella fase del commercio all'ingrosso, merce resa al magazzino, non scaricata.

Il prezzo minimo garantito per il grano duro è fissato per il centro di commercializzazione della zona più eccedentaria, nella stessa fase e alle medesime condizioni previste per il prezzo indicativo.

4. I prezzi di cui al presente articolo e le qualità tipo alle quali essi si riferiscono sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato.

Articolo 3

Per tutti i prodotti menzionati all'articolo 1, la campagna di commercializzazione inizia il 1° agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

Articolo 4

1. Allo scopo di garantire ai produttori che il prezzo del mercato non scenda al di sotto di un livello minimo, vengono fissati per la Comunità, oltre al prezzo d'intervento di base, prezzi d'intervento derivati per il grano tenero, il grano duro, l'orzo, il granturco e la segala.

Per i centri di commercializzazione della Comunità diversi da Duisburg, i prezzi d'intervento derivati vengono fissati per la stessa qualità tipo, nella stessa fase e alle medesime condizioni previste per il prezzo d'intervento di base. Il loro livello è determinato in modo che le differenze corrispondano ai divari di prezzo prevedibili nell'ipotesi di un raccolto normale sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi del mercato, e permettano la libera circolazione dei cereali all'interno della Comunità conformemente alle esigenze del mercato.

2. In deroga al paragrafo 1 viene fissato per il granturco un solo prezzo d'intervento valido per tutti i centri di commercializzazione determinati per questo cereale, purché i quantitativi di granturco comunitario commercializzati in caso di raccolto normale rimangano inferiori al 45 % dei quantitativi consumati all'interno della Comunità. Tale prezzo corrisponde al prezzo d'intervento «derivato» più basso che sarebbe stato fissato per la Comunità in caso di applicazione del paragrafo 1.

3. I prezzi d'intervento per il grano tenero, il grano duro, l'orzo e la segala sono validi dal 1° agosto al 31 maggio dell'anno successivo. Dal 1° giugno al 31 luglio si applicano i prezzi d'intervento validi per i mesi di agosto della campagna di commercializzazione successiva.

I prezzi d'intervento per il granturco sono validi dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce, anteriormente al 15 marzo di ogni anno, per la campagna di commercializzazione successiva:

a) per ciascuno Stato membro e per ciascun cereale di cui esista una produzione notevole in detto Stato, salvo per il granturco quando si applica il paragrafo 2, il centro di commercializzazione cui si riferisce il prezzo d'intervento derivato più basso e il relativo prezzo;

b) i principali centri di commercializzazione e i prezzi di intervento derivati validi per tali centri;

c) il prezzo d'intervento per il granturco di cui al paragrafo 2, se le disposizioni di tale paragrafo sono applicate.

5. Vengono stabilite, secondo la procedura prevista al paragrafo 4, le norme applicabili:

a) per la determinazione dei centri di commercializzazione diversi da quelli di cui al paragrafo 4, lettera b);

b) per la derivazione dei prezzi d'intervento validi sia per i principali centri di commercializzazione che per gli altri.

6. I centri di commercializzazione di cui al paragrafo 5, lettera a), e i prezzi d'intervento derivati ad essi applicabili, vengono stabiliti, previa consultazione degli Stati membri interessati, anteriormente al 15 maggio di ogni anno per la campagna di commercializzazione successiva, secondo la procedura prevista all'articolo 26.

Articolo 5

1. Un prezzo d'entrata per il grano tenero, il grano duro, l'orzo, il granturco e la segala viene fissato per la Comunità in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di vendita del prodotto importato, tenuto conto delle differenze di qualità, raggiunga il livello del prezzo indicativo.

Il prezzo d'entrata è fissato per la stessa qualità tipo cui si riferisce il prezzo indicativo.

2. Per ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 1, lettera a), e non compresi nell'enumerazione di cui sopra, viene fissato per la Comunità un prezzo d'entrata per una qualità tipo, in modo che il prezzo dei cereali di cui al paragrafo 1 che sono loro concorrenti raggiunga sul mercato di Duisburg il livello del prezzo indicativo.

3. Per ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 1, lettera c), viene fissato per la Comunità un prezzo d'entrata per una qualità tipo, tenuto conto dell'obiettivo di cui al paragrafo 2 e della necessità di proteggere l'industria di trasformazione.

4. I prezzi d'entrata sono calcolati per Rotterdam.

5. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce:

a) le regole applicabili per la fissazione dei prezzi d'entrata dei prodotti indicati al paragrafo 3 e le qualità tipo per i prodotti di cui ai paragrafi 2 e 3;

b) anteriormente al 15 marzo di ogni anno, i prezzi di entrata dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 applicabili per la campagna di commercializzazione successiva.

6. Anteriormente al 15 marzo di ogni anno vengono fissati, secondo la procedura prevista all'articolo 26, i prezzi d'entrata dei prodotti di cui al paragrafo 3 applicabili per la campagna di commercializzazione successiva.

Articolo 6

1. I prezzi indicativi, i prezzi d'intervento e i prezzi d'entrata sono soggetti a maggiorazioni mensili durante tutta la campagna di commercializzazione o parte di essa.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce, anteriormente al 15 marzo di ogni anno, per la campagna di commercializzazione successiva, il numero e l'ammontare delle maggiorazioni mensili nonché la loro ripartizione durante la campagna.

Articolo 7

1. Durante tutta la campagna di commercializzazione gli organismi di intervento designati dagli Stati membri hanno l'obbligo di acquistare i cereali di cui all'articolo 4 che vengono loro offerti, purché siano stati raccolti nella Comunità e le offerte soddisfino a condizioni, segnatamente qualitative e quantitative, che saranno determinate in conformità del paragrafo 5.

2. Gli organismi di intervento acquistano al prezzo di intervento valido per il centro di commercializzazione nel quale il cereale viene offerto e alle condizioni determinate in applicazione dei paragrafi 4 e 5. Se la qualità del cereale differisce dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo di intervento, quest'ultimo viene modificato applicando maggiorazioni o detrazioni stabilite in apposite tabelle. Queste tabelle possono inoltre comportare maggiorazioni speciali facoltative per l'orzo da birra e, in talune regioni, per la segala da panificazione.

3. Alle condizioni stabilite in applicazione dei paragrafi 4 e 5, gli organismi di intervento

— mettono in vendita, per l'esportazione verso i paesi terzi o per l'approvvigionamento del mercato interno, il prodotto acquistato conformemente alle disposizioni del paragrafo 1;

— possono anche mettere in vendita per gli stessi fini il grano tenero e la segala da panificazione che ha fruito della maggiorazione speciale, previa denaturazione che li abbia resi inadatti al consumo umano.

Essi possono concedere un premio di denaturazione anche per il grano tenero.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce le norme generali relative all'intervento e alla denaturazione.

5. Secondo la procedura prevista all'articolo 26, sono fissate le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare:

— la qualità e la quantità minime di ciascun cereale richieste per l'intervento,

— le tabelle delle maggiorazioni e delle detrazioni applicabili all'intervento,

— le procedure e le condizioni d'acquisto da parte degli organismi d'intervento,

— le procedure e le condizioni per la vendita da parte degli organismi d'intervento,

— le condizioni per la concessione dei premi di denaturazione e il loro ammontare.

Articolo 8

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce le condizioni nelle quali gli organismi di intervento possono adottare misure particolari d'intervento destinate ad evitare, in talune regioni della Comunità, acquisti massicci in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1.

La natura e l'applicazione di tali interventi sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Anteriormente alla scadenza del primo anno di applicazione del presente regolamento, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sui risultati ottenuti con l'applicazione delle misure di cui al presente articolo e sull'opportunità di modificarle o di abrogarle.

Articolo 9

1. Un'indennità di compensazione può essere accordata per il grano tenero, il grano duro, la segala e l'orzo raccolti nella Comunità, nonché per il malto, giacenti nelle scorte alla fine della campagna di commercializzazione.

Il Consiglio, che delibera ogni anno prima del 15 marzo su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, decide se uno o più dei prodotti sopra citati beneficiano di una indennità di compensazione e la misura di tale eventuale beneficio.

2. Per il granturco una indennità di compensazione è accordata ogni anno. Tale indennità è limitata al granturco raccolto nella Comunità per i quantitativi giacenti nelle scorte alla fine della campagna di commercializzazione nelle zone di produzione eccedentaria.

3. Per ciascuno dei cereali, l'indennità di compensazione è al massimo uguale alla differenza tra il prezzo indicativo valido nell'ultimo mese della campagna di commercializzazione e quello valido nel primo mese della campagna successiva.

4. L'indennita di compensazione è accordata soltanto se le scorte giacenti raggiungono un quantitativo minimo.

5. L'importo delle indennità di compensazione è fissato secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo, segnatamente il quantitativo minimo richiesto affinché le scorte giacenti possano beneficiare di una indennità di compensazione e le categorie dei beneficiari, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Articolo 10

Se il prezzo d'intervento per il grano duro, valido per il centro di commercializzazione della zona più eccedentaria, è inferiore al prezzo minimo garantito, viene concesso un aiuto alla produzione di grano duro. L'importo dell'aiuto è uniforme per tutta la Comunità e corrisponde, per tutta la durata della campagna di commercializzazione, alla differenza all'inizio della campagna tra il prezzo minimo garantito e il suddetto prezzo d'intervento.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce le disposizioni di applicazione del presente articolo.

Articolo 11

1. Una restituzione alla produzione è concessa:

a) per il granturco e il grano tenero utilizzati dall'industria degli amidi per la fabbricazione di amido e di quellmehl,

b) per la fecola di patate,

c) per il granturco utilizzato dall'industria per la fabbricazione delle semole e dei semolini di granturco (gritz) utilizzati dall'industria della birra.

2. Il pagamento della restituzione alla produzione per la fecola di patate è subordinato alla condizione che il trasformatore abbia pagato per le patate un prezzo minimo franco fabbrica.

Il prezzo minimo che il produttore deve ricevere è composto dal prezzo minimo che deve pagare il produttore di fecole e da un importo corrispondente alla restituzione alla produzione.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce le norme di applicazione del presente articolo e l'ammontare della restituzione alla produzione.

TITOLO II

Regime degli scambi con i paesi terzi

Articolo 12

1. Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie di prodotti di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione, rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Tale titolo è valevole per un'operazione effettuata nella Comunità a decorrere da una data che dovrà essere fissata dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, e al più tardi a decorrere dal 1° agosto 1969. Sino a tale data detto titolo è valevole soltanto per un'operazione effettuata nello Stato membro che lo ha rilasciato.

Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno d'importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisita in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Articolo 13

1. All'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), viene riscosso un prelievo uguale, per ciascun prodotto, al prezzo d'entrata diminuito del prezzo cif.

Tuttavia, il prelievo applicabile al granturco ibrido di cui alla sottovoce 10.05 A della tariffa doganale comune è limitato all'ammontare risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del G.A.T.T.

2. I prezzi cif sono calcolati per Rotterdam, sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, stabilite per ciascun prodotto in funzione dei corsi o dei prezzi di tale mercato, modificati tenendo conto delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'entrata.

Le differenze di qualità sono espresse con coefficienti di equivalenza.

3. Qualora le libere quotazioni sul mercato mondiale non siano determinati per il prezzo d'offerta e quest'ultimo sia inferiore ai corsi internazionali, il prezzo cif è sostituito, unicamente per le importazioni di cui trattasi, da un prezzo cif speciale calcolato in funzione del prezzo d'offerta.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare i coefficienti di equivalenza, i criteri di determinazione dei prezzi cif ed i limiti entro i quali le variazioni degli elementi di calcolo del prelievo non comportano modificazioni di quest'ultimo, vengono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26.

5. La Commissione fissa i prelievi di cui al presente articolo.

Articolo 14

1. All'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), viene riscosso un prelievo composto di due elementi:

A. Un elemento mobile, la cui determinazione e revisione possono essere effettuate forfettariamente,

a) corrispondente, per i prodotti trasformati fabbricati con i prodotti di base elencati nell'articolo 1, lettera a), all'incidenza sul loro costo di produzione dei prelievi fissati per tali prodotti di base;

b) aumentato eventualmente per i prodotti trasformati contenenti prodotti di base di cui all'articolo 1, lettera a), ed altri prodotti, dell'importo dell'incidenza sul loro prezzo di costo dei prelievi o dazi doganali riscossi su detti altri prodotti;

c) stabilito, per i prodotti trasformati che non contengano alcuni dei prodotti di base elencati nell'articolo 1, lettera a), tenendo conto delle condizioni di mercato dei prodotti di cui all'articolo 1 che sono loro concorrenti.

B. Un elemento fisso, stabilito tenendo conto della necessità di proteggere l'industria di trasformazione.

2. Quando le offerte effettive di prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), in provenienza dai paesi terzi, non corrispondono al prezzo risultante dal prezzo dei prodotti di base che entrano nella loro composizione, aumentato dei costi di trasformazione, può essere aggiunto al prelievo fissato a norma del paragrafo 1 un importo supplementare determinato secondo la procedura prevista all'articolo 26.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce le norme di applicazione del presente articolo.

4. La Commissione fissa i prelievi di cui al paragrafo 1.

Articolo 15

1. Il prelievo che deve essere riscosso è quello applicabile il giorno dell'importazione.

2. Tuttavia, per quanto riguarda le importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), il prelievo applicabile il giorno del deposito della domanda del titolo, modificato in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore nel mese previsto per l'importazione, è applicato, a richiesta dell'interessato da presentare al momento del deposito della domanda del titolo, a un'importazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo. In tal caso, viene aggiunto al prelievo un importo supplementare stabilito contemporaneamente allo stesso.

3. Può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 26, di applicare totalmente o parzialmente le disposizioni del paragrafo 2 a ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 1, lettere c) e d).

Se, in applicazione dell'articolo 9, non viene accordata alcuna indennità di compensazione per il malto e se per tale prodotto è stata prevista la fissazione anticipata del prelievo, l'adeguamento del prelievo durante i primi due mesi della campagna viene effettuato in funzione del prezzo di entrata in vigore nell'ultimo mese della campagna precedente.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce le regole per la fissazione della tabella dei supplementi e le misure da applicare in circostanze eccezionali o quando l'importazione non fosse effettuata nel mese previsto.

5. La tabella dei supplementi è stabilita dalla Commissione.

Articolo 16

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, come tali o sotto forma delle merci elencate nell'allegato B del presente regolamento, sulla base dei corsi o dei prezzi dei primi sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

La restituzione fissata viene accordata a richiesta dell'interessato.

Al momento della fissazione della restituzione si tiene conto in particolare della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione delle merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la procedura di cui all'articolo 26. In caso di necessità, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può modificare le restituzioni nell'intervallo.

3. L'ammontare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, nonché delle merci di cui all'allegato B, è quello valido il giorno dell'esportazione.

4. Tuttavia, per quanto riguarda le esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), la restituzione applicabile il giorno del deposito della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione, è applicata, a richiesta dell'interessato da presentare al momento del deposito della domanda del titolo, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità di detto titolo stesso. In tal caso, un correttivo fissato contemporaneamente alla restituzione è applicato a quest'ultima.

Le disposizioni del comma precedente possono essere applicate totalmente o parzialmente a ciascuno dei prodotti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1.

Se, in applicazione dell'articolo 9, non viene accordata alcuna indennità di compensazione per l'orzo e per il malto e se è stata prevista la fissazione anticipata della restituzione per il malto, l'adeguamento della restituzione per una esportazione, realizzata durante i primi due mesi della campagna, di malto in giacenza alla fine della campagna precedente o fabbricato con orzo che si trova in giacenza a tale data, viene effettuato in funzione del prezzo d'entrata in vigore nell'ultimo mese della campagna precedente succitata.

5. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, adotta le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi.

6 Le modalità di applicazione del presente articolo sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Articolo 17

1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati dei cereali, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, può escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo:

— per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 1, lettere c) e d),

— ed in casi particolari, per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati alla fabbricazione di merci elencate nell'allegato B.

2. Le disposizioni comunitarie che disciplinano il traffico di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1 vengono adottate il 1° luglio 1968 al più tardi.

3. Secondo la procedura prevista al paragrafo 1 vengono adottate le norme applicabili fino all'entrata in vigore della regolamentazione di cui al paragrafo 2 per quanto concerne:

a) il tasso di resa applicato per determinare il quantitativo di prodotti di cui all'articolo 1 utilizzati nella fabbricazione delle merci risultanti dalla trasformazione ed esportate;

b) ai fini dell'applicazione del prelievo, la determinazione del quantitativo di prodotti utilizzati corrispondente alle merci risultanti dalla trasformazione, immesse in libera pratica.

4. Ai sensi del presente articolo è considerato come regime di traffico di perfezionamento attivo l'insieme delle disposizioni che stabiliscono le condizioni di utilizzazione nella Comunità dei prodotti dei paesi terzi che beneficiano di esonero dai prelievi loro applicabili e che sono necessari per ottenere merci destinate all'esportazione.

Articolo 18

1. Fatte salve le disposizioni del regolamento n. 156/66/CEE [1], le regole generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le regole particolari per la sua applicazione sono applicabili per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento è riportata nella tariffa

[1] GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3278/66.

doganale comune a decorrere dalla data in cui tale tariffa è applicata integralmente.

2. Salvo contrarie disposizioni del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del Trattato, sono vietate:

— la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente;

— l'applicazione di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni del protocollo relativo al Granducato del Lussemburgo.

È considerata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, tra l'altro, la limitazione del rilascio di titoli d'importazione o di esportazione ad una determinata categoria di aventi diritto.

Articolo 19

Quando il prezzo cif di uno o più prodotti di cui all'articolo 2 superi notevolmente il prezzo d'entrata, se tale situazione rischia di persistere e, per ciò stesso, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo.

Articolo 20

1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del Trattato negli scambi con i paesi terzi possono essere prese misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative ed i limiti delle stesse.

2. Quando si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione.

3. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire la misura della Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, il Consiglio può modificare o annullare la misura in questione.

TITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 21

1. Negli scambi intracomunitari sono vietati:

— la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente;

— l'applicazione di restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni del protocollo relativo al Granducato del Lussemburgo;

— il ricorso all'articolo 44 del Trattato.

2. Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1, ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, e dall'articolo 10, paragrafo 1, del Trattato.

Articolo 22

Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del Trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 23

1. Qualora l'orzo, l'avena, il granturco, il sorgo e la durra ed il miglio vengano importati

nella Repubblica italiana via mare, detto Stato membro, fino al termine della campagna di commercializzazione 1971/1972, può ridurre il prelievo di 7,5 unità di conto per tonnellata, purché sia concessa una uguale sovvenzione per le consegne degli stessi cereali effettuate per la stessa via in provenienza dagli Stati membri.

2. Inoltre, all'importazione di orzo, di avena, di granturco, di sorgo e durra e di miglio nella Repubblica italiana, detto Stato membro può diminuire il prelievo di:

3,13 unità di conto per tonnellata durante la campagna di commercializzazione 1967/1968,

2,50 unità di conto per tonnellata durante la campagna di commercializzazione 1968/1969,

2,50 unità di conto per tonnellata durante la campagna di commercializzazione 1969/1970,

purché accordi una uguale sovvenzione per le consegne degli stessi cereali in provenienza dagli Stati membri.

3. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, qualora si ricorra alla facoltà prevista al paragrafo 2, la Repubblica italiana riscuote una tassa uguale alla diminuzione del prelievo di cui a detto paragrafo all'atto delle spedizioni di orzo, di avena, di granturco, di sorgo e durra e di miglio dalla Repubblica italiana verso gli altri Stati membri.

4. Nel caso in cui l'Italia ricorra alla facoltà prevista al paragrafo 2, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, adotta le misure necessarie per evitare distorsioni di concorrenza per quanto riguarda gli scambi dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), per i quali il prelievo è calcolato sulla base dell'orzo, dell'avena, del granturco, del sorgo e durra e del miglio.

5. Le modalità per l'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Articolo 24

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Articolo 25

1. È istituito un Comitato di gestione dei cereali, in appresso denominato «Comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel Comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato. Il presidente non partecipa al voto.

Articolo 26

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere espresso dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 27

Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 28

Alla fine del periodo transitorio, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato e tenendo conto dell'esperienza acquisita, decide in merito alla conferma o alla modifica delle disposizioni dell'articolo 26.

Articolo 29

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del Trattato.

Articolo 30

L'importo supplementare di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e il supplemento di cui all'articolo 15, paragrafo 2, sono considerati come prelievi nei confronti dei paesi terzi ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 130/66/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1966, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1).

Articolo 31

Per i prodotti trasformati di cui all'articolo 1, lettera d), contenenti prodotti di cui all'articolo 1 e prodotti sottoposti all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ed al fine di tener conto dei divari di prezzo esistenti per i prodotti lattiero-caseari tra gli Stati membri, le disposizioni transitorie applicabili fino all'entrata in vigore del regime dei prezzi comuni in tale settore negli scambi tra gli Stati membri, nonché tra questi ed i paesi terzi, sono adottate dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato.

Articolo 32

1. Fatte salve le disposizioni del regolamento n. 90/67/CEE, qualora siano necessarie misure transitorie per agevolare il passaggio dal regime istituito dal regolamento n. 19 a quello del presente regolamento, in particolare nel caso in cui l'applicazione nel nuovo regime alla data prevista incontrasse per taluni prodotti notevoli difficoltà, dette misure vengono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 26. Esse sono applicabili fino al 31 luglio 1968 al più tardi.

In deroga all'articolo 3, la campagna di commercializzazione 1967/1968 inizia il 1° luglio.

2. In deroga all'articolo 2, i prezzi e le qualità tipo considerati da detto articolo validi durante la campagna 1967/1968 sono stabiliti dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato.

3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 6, e su domanda di uno Stato membro, che i prezzi d'intervento derivati del grano duro validi per i centri di commercializzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), di quello Stato membro siano, durante le campagne di commercializzazione 1967/1968 e 1968/1969, pari al prezzo d'intervento più basso fissato per tale Stato membro.

Articolo 33

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il regime previsto dal presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1967, ad eccezione delle misure previste all'articolo 32, paragrafo 1, che possono essere rese applicabili a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il regolamento n. 19 e le disposizioni adottate in forza di detto regolamento sono abrogati il 1° luglio 1967, ad eccezione dei regolamenti n. 3/63/CEE (2) e n. 119/66/CEE.

L'articolo 2 del regolamento n. 56 (3) è abrogato alla stessa data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 13 giugno 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HEGER

(1) GU n. 165 del 21. 9. 1966, pag. 2965/66.

(2) GU n. 14 del 29. 1. 1963, pag. 153/63.

(3) GU n. 54 del 2. 7. 1962, pag. 1591/62.

ALLEGATO A

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
ex 07.06 B	Radici di manioca, d'arrew-root e di salep, e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi, escluse le patate dolci
ex 11.01	Farine di cereali:
	ex C. d'orzo o d'avena
	E. altre
ex 11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:
	ex A. Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi):
	ex I. di frumento (esclusi le semole e i semolini)
	II. di segala
	III. di altri cereali:
	a) fiocchi d'orzo e d'avena
	ex b) altri, esclusi le semole e i semolini di riso
	B. Germi di cereali, anche sfarinati
11.06	Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:
	A. di manioca
	B. altri
11.07	Malto, anche torrefatto
ex 11.08 A	Amidi e fecole:
	I. Amido di granturco
	II. Fecola di patate:
	a) destinata alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti o delle bozzime (1)
	b) altre
	IV. Altri
11.09	Glutine e farina di glutine, anche torrefatti
ex 17.02 B	Glucosio e sciroppo di glucosio:
	II. altri

(1) È ammessa in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
ex 23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali:
	ex A. contenenti, in peso, più del 7 % di amido
	ex B. altri
ex 23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):
	ex B. contenenti prodotti ai quali è applicabile il presente regolamento o il regolamento n. 16/64/CEE escluse le preparazioni e gli alimenti contenenti, in peso, il 50 % o più di prodotti di una o più delle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02 A II

ALLEGATO B

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
ex 17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale, zuccheri e melassi, caramellati:
	ex B. Glucosio e sciroppo di glucosio:
	I. contenenti, allo stato secco, il 99 % o più, in peso, di prodotto puro
ex 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:
	B. Gomme da masticare del genere «Chewing-gum»
	C. Altri
19.01	Estratto di malto
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole od estratti di malto, anche addizionati di cacao in misura inferiore al 50 % in peso
19.03	Paste alimentari
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:
	«puffed rice, corn-flakes» e simili
19.06	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina d'amido o di fecola e prodotti simili

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
19.07	Pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.01	Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:
	ex A. Succedanei torrefatti del caffè, esclusa la cicoria torrefatta
	ex B. Estratti o succedanei torrefatti del caffè, esclusi gli estratti della cicoria torrefatta
ex 21.05	Zuppe e minestre preparate, disidratate
ex 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, contenenti cereali o prodotti a base di cereali
22.03	Birra
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola
38.12 A I	Bozzime preparate e appretti preparati a base di sostanze amidacee

REGOLAMENTO N. 121/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1967

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 42 e 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo [1]

Considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve in particolar modo comportare un'organizzazione comune dei mercati agricoli la quale può assumere diverse forme secondo i prodotti;

Considerando che nel regolamento n. 20 [2] è stato stabilito che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine sarebbe stata gradualmente istituita a decorrere dal 1962; che tale organizzazione di mercato cosí istituita comporta principalmente un regime di prelievi tra gli Stati membri e nei confronti dei paesi

[1] GU n. 103 del 2. 6. 1967, pag. 2075/67.

[2] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 945/62.